

INFORMATIVA relativa all'applicazione dell'istituto dell'ACCESSO CIVICO

L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare la sussistenza di uno specifico interesse giuridicamente tutelato (Art. 5 D. Lgs. 33/2013).

L'accesso civico può essere esercitato per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi esclusivamente all'attività di pubblico interesse svolta da *Centro per la Famiglia ETS* di Sesto San Giovanni ossia all'attività accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario regionale.

- L'accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere a *Centro per la Famiglia ETS* documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella "Amministrazione trasparente" del sito web di Centro per la Famiglia ETS.

- L'accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti da *Centro per la Famiglia ETS*, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza¹.

L'Istanza di accesso civico non può essere generica, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, specificando se si tratta di accesso civico semplice o generalizzato.

¹ Art. 5 bis D.lgs. 33/2013:

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative (cfr. Parere Autorità Garante per la protezione dei dati personali 15/12/2016).

Come trasmettere l'istanza di accesso civico


L'istanza di accesso civico deve essere inoltrata al Responsabile della ricezione e istruttoria delle istanze di accesso civico del Centro per la Famiglia ETS.

Per richiesta di **accesso civico semplice**, inviare richiesta in formato pdf firmato digitalmente o con firma autografa (in questo caso insieme ad un documento di identità) alla mail info@centroperlafamiglia.it all'attenzione del Direttore, dott.ssa Anna Maria Franco.

Per richiesta di **accesso civico generalizzato** il documento in formato pdf (firmato digitalmente o con firma autografa con allegata carta d'identità) deve essere inviato tramite Pec all'indirizzo centroperlafamiglia@pec.net all'attenzione della dott.ssa Anna Maria Franco, oppure può essere inviato tramite raccomandata A/R (documento stampato con firma autografa e copia carta d'identità) all'indirizzo: Centro per la Famiglia ETS – Direttore Anna Maria Franco – via Fogagnolo, 104 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Sesto San Giovanni (MI), 29/05/2026

Il direttore
Anna Maria Franco


Dott.ssa Anna Maria Franco
Direttore
CENTRO PER LA FAMIGLIA ONLUS
SESTO SAN GIOVANNI